



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 12 del 26/03/2021

Piano:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale 1° riesame</i></p> <p>ID_VIP: 5626</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale</i></p>
Autorità precedente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - ✓ l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - ✓ l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina* “e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;

· il comma 3 secondo cui “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”

· il comma 3-bis secondo cui “L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”

✓ l'art. 12, recante; “*Verifica di assoggettabilità*” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “*Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente*” e il comma 4, secondo cui “*L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*”.

✓ l'Allegato 1 alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*”;

- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;

- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n° 137;

- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*”;

- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*”;

- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;

- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) – “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;*
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment)
- Le Linee Guida “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europe-2003”;
- La “Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano” MIBACT-2018

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la Direttiva 2006/118/CE “sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”;
- **la Direttiva 2007/60/CE “relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni”** che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;
- **il D.lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE** relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ed in particolare:
 - ✓ l’art. 7 comma 3, lett. a), secondo il quale “*le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1*”;
 - ✓ l’art. 9 comma 1-bis secondo il quale “*I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 comma 3, lettera a) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.*”;
- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito “un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino”;
- la Direttiva 2008/105/CE “relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque...”;
- **le Linee guida europee “Floods Directive reporting guidance 2018”;**

- le **“NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)”** redatte da ISPRA;

DATO ATTO che

- il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l’Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (d’ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 30/09/2020 con nota prot. 6824 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi *Divisione*) la domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 12 del D. lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al *“Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale - 1° riesame”*;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/76942 in data 1/10/2020 e con prot. n. MATTM/79480 in data 8/10/2020;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/96090 in data 20/11/2020, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, ha comunicato alle Autorità di Bacino Distrettuali che *“Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione degli SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione”*;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/101903 in data 4/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/4095 in data 7/12/2020, ha trasmesso per l’avvio dell’istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:
 - ✓ la domanda sopraccitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
 - ✓ la sopraccitata nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020;
- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/101903 in data 4/12/2020 ha comunicato inoltre:
 - ✓ il proprio *“accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)”*;
 - ✓ che *“al ricevimento della presente comunicazione, codesta Autorità provvederà a informare i SCA dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. MATTM.U.96090 del 20.11.2020”*;
 - ✓ l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;
- con nota prot. MATTM/101905 del 4/12/2020 acquisita al prot. CTVA/4094 del 7/12/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;
- con nota prot. n. 8978 del 7/12/2020, acquisita al prot. n. CTVA/4196 del 14/12/2020 l’Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d’ora innanzi *SCA*);
- con nota prot. CTVA/4490 del 30/12/2021 la Commissione ha richiesto l’attivazione del supporto tecnico di ISPRA sulla presente procedura;

- con nota prot. 352 del 14/01/2021, acquisita al prot. CTVA/167 del 14/01/2021, l'Autorità Proponente ha comunicato ai SCA precisazioni per l'accesso alla documentazione del Rapporto Preliminare sul portale istituzionale del MATTM;

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Osservazioni Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA)	MATTM/2020/0103532	10/12/2020
2	Osservazioni ARPA Toscana	MATTM/2021/0000450	05/01/2021
3	Osservazioni Regione Marche	MATTM/2021/0000955	07/01/2021
4	Osservazioni Regione Abruzzo	MATTM/2021/0001215	08/01/2021
5	Osservazioni ARTA Abruzzo	MATTM/2020/0001134	08/01/2021
6	Osservazioni Municipio della Città del Vasto (CH)	MATTM/2021/0001551	11/01/2021
7	Osservazioni Regione Toscana e Allegato	MATTM/2021/0002807	13/01/2021
8	Osservazioni Provincia di Chieti	MATTM/2021/0003717	15/01/2021
9	Osservazioni Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica e Allegato	MATTM/2021/0014350	11/02/2021

TENUTO CONTO che con nota prot. CTVA/1099 del 4/03/2021 la Commissione ha acquisito il contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA;

PRESO ATTO che relativamente al *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale* (d'ora innanzi *PGRA*):

- con la Determina Direttoriale DVA-2015-0004071 del 13/02/2015 – tenuto conto del parere della Commissione n. 1703 del 30/01/2015, è stato emanato provvedimento negativo all'esclusione dalla procedura di VAS del "*Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale*";

- con il parere n. 1817 del 19/06/2015 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);

- con nota prot. DVA-2015-16926 del 1/07/2015, la Divisione ha trasmesso all'Autorità Proponente il parere della Commissione n. 1817 del 19/06/2015;

- con il parere n. 1934 del 4/12/2015 la Commissione ha espresso parere di compatibilità ambientale del PGRA con raccomandazioni;
- con D.M. n. 49 del 2/03/2016, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 1934 del 4/12/2015 della Commissione e del parere prot. n. 1656 del 22/01/2016 del MIBAC - il parere positivo sul PGRA, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio con raccomandazioni, condizioni ed osservazioni (*parere motivato*);

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

PREMESSO che:

- Il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (*Direttiva Alluvioni*), recepita a livello nazionale dal D. lgs. 49/2010 e s.m.i., al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
- La Direttiva Alluvioni prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGRA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- Il Piano riguarda tutto il distretto e viene sviluppato attraverso il coordinamento fra l'Autorità di Bacino distrettuale e le Regioni territorialmente interessate e le Regioni stesse ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con la partecipazione dei portatori di interesse;
- Il primo PGRA-AC è stato approvato con DPCM il 27 ottobre 2016, dopo aver ottenuto parere motivato positivo di compatibilità ambientale con decreto del Ministro dell'Ambiente, reso di concerto con il MIBACT, n. DEC/MIN/49 del 2 marzo 2016.

Nel primo ciclo di gestione, l'assetto territoriale ed amministrativo, caratterizzante gli ambiti di applicazione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione e i soggetti responsabili della sua implementazione, era basato sulla suddivisione del territorio nazionale in 8 Distretti idrografici a loro volta ripartiti in 47 Unità di Gestione (Unit of Management - UoM) la cui definizione territoriale ricalca quella dei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale della L. 183/1989.

Le risultanze del PGRA-AC del I° Ciclo di gestione sono rappresentate nel § 3.4 "Monitoraggio dello stato attuativo delle misure del I° ciclo del PGRA: criticità e suggerimenti per il riesame del PGRA" (RPA, pagg. 46 e segg.).

Dal monitoraggio risulta:

- 64% delle misure previste è stato attuato (quindi monitorato)
- 36% delle misure previste non è stato monitorato
- di questo 64% monitorato, il 42% è in corso di realizzazione e il 26% completato.

Sono state inoltre inserite 197 misure win-win (previste dalle 2 Direttive Acque - Dir. 2000/60/CE e Alluvioni - Dir. 2007/60/CE). Tali misure consentono la realizzazione sia dell'obiettivo di mitigazione del rischio idraulico, in ossequio alle disposizioni della DA, sia dell'obiettivo del buono stato dei corpi idrici, in ossequio alle disposizioni della DQA).

Di queste 197 misure win win (19% del totale delle misure) il 72% sono state monitorate e tra queste il 38% non è stata avviata.

Il bacino del Tevere è quello in cui ne sono state avviate in minor misura, mentre nel bacino del Fiora risultano tutte completate. È da precisare tuttavia che nel Fiora "le misure integrate previste erano solamente 2, mentre nella UoM Tevere, ben 56, pertanto è evidente che il ritardo è, in parte, dovuto alla mole delle misure presenti".

- l'Autorità Proponente dichiara che *“il programma delle misure predisposto per il riesame prevede una revisione di quello predisposto per il primo PGRA con particolare riferimento al nuovo quadro della pericolosità e del rischio emerso dalla Valutazione preliminare e dalle nuove Mappe di pericolosità e rischio approvate nel dicembre 2019”*;

PRESO ATTO che il presente parere:

- Riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale - 1° riesame* e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale **“modifiche minori”** dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;
- poiché il PGRA è stato già assoggettato a VAS, tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se il presente aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e deve quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/101903 in data 4/12/2020:
 - ✓ Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
 - ✓ Elenco delle Province e dei Comuni interessati dal riesame del PGRA (nuove aree inondabili possibili oggetto di misure nel riesame del PGRA);
 - ✓ Elenco delle aree protette interessate anche solo parzialmente da nuove aree di esondazione;
 - ✓ Elenco Soggetti competenti in materia ambientale;

EVIDENZIATO che:

- la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale) (Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016), è intervenuta con l'art. 51 sul testo del DLgs 152/2006 sostituendo sia l'art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che l'art. 64 (Distretti idrografici). Nello specifico il Distretto dell'Appennino Centrale ha subito modifiche nella sua articolazione territoriale con l'accorpamento di alcuni bacini precedentemente appartenenti al Distretto dell'Appennino Settentrionale;

in sintesi l'attuale assetto territoriale del Distretto dell'Appennino Centrale prevede che ai bacini idrografici del:

1. Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
 2. Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
 3. Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
 4. bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
 5. bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
 6. Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989 si aggiungano:
 7. Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
 8. Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- dal punto di vista della definizione delle competenze dal 17 febbraio 2017 sono state soppresse tutte le autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e restano identificate come uniche autorità di bacino

vigenti quelle Distrettuali, le quali svolgono il ruolo di “*primeCompetentAuthority*” ai fini degli adempimenti delle Direttive Acque e Alluvioni, e quindi in ultima istanza, come autorità prioritariamente responsabili della pianificazione di bacino. Ad esse sono affiancate come ulteriori autorità competenti (“*otherCompetentAuthority*”) con diversi ruoli e funzioni, le Regioni e Province Autonome, il MATTM, l’ISPRA e il Dipartimento di protezione civile;

- a valle delle modifiche territoriali introdotte dalla L. 221/2015 è stata avviata una contestuale attività di verifica e revisione puntuale dei limiti amministrativi distrettuali condotta dalle Autorità di Distretto in accordo con Regioni e Province Autonome e la supervisione di ISPRA e del MATTM, che si è formalmente conclusa con la pubblicazione da parte del MATTM del Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, STA.DEC. prot. n. 416 del 8 agosto 2018, con il quale è stato approvato il nuovo strato informativo vettoriale relativo ai limiti amministrativi distrettuali. Tale base cartografica costituisce il riferimento per le attività di pianificazione di bacino distrettuale, tra cui in particolare quella del primo aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni e l’elaborazione del secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque;
- il nuovo assetto territoriale del Distretto dell’Appennino centrale, a seguito delle modifiche apportate, ha un’estensione totale di 42.506 kmq, la cui percentuale è così suddivisa fra le 6 regioni di riferimento:
 - Emilia Romagna (0.1%)
 - Toscana (4.1%)
 - Umbria (19.6%)
 - Lazio (32.2%)
 - Abruzzo (21.8%)
 - Molise (0.3%)
- alla luce delle modifiche sintetizzate al paragrafo 3.2, nel riesame del PGRA-AC gli ambiti territoriali denominati Unità di Gestione (Unit of Management - UoM) in cui si articola l’ambito Distrettuale e ai quali è destinata la pianificazione di bacino ai fini della valutazione e gestione del rischio di alluvione e in coerenza con quanto prescritto dall’art. 3 della Direttiva Alluvioni e del corrispondente decreto di recepimento (Dlgs 49/2010), sono di conseguenza (tab. pag. 9 del RPA):

Nome UoM	Cod. UoM	Area (kmq)
Tevere	ITN010	17185.7
Fiora	ITI014	826.6
Sangro	ITI023	1746.8
Tronto	ITI028	1190.6
Regionale Marche	ITR111	8578.3
Regionale Abruzzo	ITR131	6764.7
Regionale Lazio	ITR121	5982.7

- è stato abbandonato l’approccio adottato nel primo ciclo di gestione che prevedeva la suddivisione del territorio in Aree Omogenee in quanto riconosciuto poco efficace a rappresentare la complessità del territorio e non propriamente conforme alla Direttiva suddetta nonché alle Linee Guida pubblicate nel contesto della


Commissione Europea. Ne consegue che, come specificato al paragrafo 2.5.1 del RPA, la pianificazione relativa al II° ciclo di gestione si articola secondo i 3 seguenti livelli territoriali: il distretto, le unità di gestione, le aree a potenziale rischio significativo di alluvione APSFR. Rispetto a tali livelli sono declinate le scale spaziali degli obiettivi e delle corrispondenti misure (da area vasta a scala locale).

Nella tabella seguente sono riportati i tre livelli suddetti, con i corrispondenti ambiti territoriali e la codifica prevista per le comunicazioni alla Commissione Europea:

Livello	Codice EU	Ambito territoriale
1° livello - Distretto	ITE2018	Distretto
2° livello - UoM (*)	ITN010	Nazionale Tevere
	ITI014	Interregionale Fiora
	ITI023	Interregionale Sangro
	ITI028	Interregionale Tronto
	ITR111	Regionale Marche
	ITR131	Regionale Abruzzo
	ITR121	Regionale Lazio
3° livello - APSFR (**)	Vari codici	Aree derivanti dalla Valutazione Preliminare del rischio

(*) UoM - unità di gestione (corrispondenti agli ex bacini regionali, interregionali e nazionale del Tevere di cui alla L. 183/89) che compongono il distretto

(**) APSFR - aree a potenziale rischio significativo di alluvione di cui all'art. 5 della Direttiva 2007/60/CE.



EVIDENZIATO che, con riferimento al Piano Preliminare:

- nel secondo ciclo di gestione, a differenza del primo ciclo in cui ci si era avvalsi delle misure transitorie, è stata effettuata la Valutazione preliminare del rischio che ha portato alla individuazione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (APSFR) adottate con la Del. N. 11 del 17/12/2018. Le APSFR sono andate a sostituire le cosiddette Aree Omogenee (AO) utilizzate nel I° ciclo, rendendo il riesame più rispondente al dettato normativo, anche in considerazione del fatto che mentre le AO sono aggregazioni di sottobacini con caratteristiche simili, le APSFR sono per lo più aree allagate in eventi passati o allagabili secondo opportuni scenari, previste dall'art. 5 della DA e dal suo Decreto attuativo;
- la definizione delle APSFR è stata condotta sulla base di informazioni raccolte sulla localizzazione e sulle conseguenze avverse di eventi alluvionali del passato occorsi a partire da dicembre 2011, integrate dalle informazioni già disponibili sui cosiddetti "scenari di eventi futuri" provenienti da più recenti studi e analisi realizzati e/o acquisiti nel periodo successivo alla pubblicazione delle mappe di pericolosità del I ciclo di gestione;
- nell'ambito della Valutazione Preliminare è stata inoltre condotta un'analisi della propensione alle *flash flood* sui sottobacini delle UoM costiere dei bacini regionali marchigiani e abruzzesi e del bacino del Tevere - area urbana di Roma, analisi condotta nell'ambito della valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici, considerando l'aumento di frequenza di eventi brevi e intensi, con innesco di piene di tipo impulsivo (*flash flood*) spesso accompagnate da elevato trasporto solido. Nei bacini individuati attraverso tale analisi come più vulnerabili all'insorgenza delle *flash flood*, l'Autorità di Distretto intende valutare un'opportuna riduzione dei tempi di ritorno di riferimento associati alle portate calcolate con le serie storiche, con evidenti ripercussioni sull'estensione delle alluvioni associate ai diversi scenari di probabilità di accadimento;

- gli scenari dei cambiamenti climatici attualmente disponibili potrebbero determinare incrementi delle componenti idrologiche più consistenti di quelli considerati nell'elaborazione delle mappe di pericolosità; inoltre non è stato ancora definito un orientamento generale (nazionale e comunitario) di riferimento su come tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici sulla mappatura della pericolosità di alluvione. *“Allo stato attuale delle conoscenze, pertanto, non si ritiene di poter segnalare particolarità riscontrate che abbiano incidenza in sede di identificazione dei criteri di determinazione della pericolosità”*. In riferimento ai fenomeni meteorologici di notevole intensità tali da mettere in crisi la capacità di drenaggio e laminazione delle piene del sistema idrografico soprattutto nell'ambito dei piccoli bacini, in questa prima fase di valutazione il Distretto dell'Appennino Centrale ha utilizzato un modello con alcuni parametri riferibili al contesto specifico, quali l'indice di impermeabilizzazione, per tener conto della presenza delle grandi estensioni urbane che caratterizzano il Distretto, prima tra tutte l'area metropolitana della città di Roma.

Nella tabella seguente sono riassunte le variazioni di superficie allagabile per singola Unità di Gestione e alcune considerazioni desunte dal paragrafo 4.2 del RPA.

Bacino	Superfici allagabili		Incremento %	Note
	I ciclo (kmq)	II ciclo (incremento kmq)		
Tevere	771	44	6	Le nuove aree rischio medio R2 hanno avuto il maggiore incremento con circa 28 kmq seguite dalle aree a rischio moderato o nullo R1 con 10 kmq. Infine le aree a rischio molto elevato R4 sono aumentate di 3 kmq e le aree a rischio elevato R3 solo di 2 kmq. <i>“Gli incrementi possono essere considerati quindi molto contenuti sia in termini di estensione che di classe di rischio”</i> .
Fiora	54,52	14,88	27	Le nuove a aree rischio moderato o nullo R1 hanno avuto il maggiore incremento con 10,3 kmq seguite dalle aree a rischio medio R2 con circa 4,4 kmq. Infine le aree a rischio molto elevato R4 sono aumentate di 0,07 kmq e le aree a rischio elevato R3 solo di 0,14 kmq. Gli incrementi delle aree a rischio elevato R3 e rischio molto elevato R4 sono al di sotto di 1 kmq.
Sangro	17,56	11,89	68	Le nuove aree a rischio moderato o nullo R1 hanno avuto il maggiore incremento con 6,37 kmq e quelle a rischio medio R2 con 4,93 kmq. Gli incrementi delle aree a rischio elevato R3 e rischio molto elevato R4 sono al di sotto di 1 kmq.
Tronto	46,5	0,52	1,1	Gli incrementi delle aree sono a rischio moderato o nullo R1, medio R2 ed elevato R3, ma tutte al di sotto di 1 kmq. <i>“Non si considerano quindi cambiamenti rilevanti”</i> .
Regionale Marche	189	33	17,4	Le nuove aree rischio medio R2 hanno avuto il maggiore incremento con 19 kmq seguite dalle aree a rischio moderato o nullo R1 con 7 kmq. Mentre le aree a rischio

				elevato R3 risultano molto contenute (al di sotto di 1 kmq), “le aree a rischio molto elevato R4 hanno avuto un incremento significativo pari a 6 kmq” .
Regionale Abruzzo	149,72	14,61	10	Gli incrementi delle aree a rischio moderato o nullo R1, medio R2 e molto elevato R4 risultano essere tutti intorno ai 2 kmq (2,24, 2,34 e 2,04 kmq). Il maggiore incremento è stato per “le aree a rischio elevato R3 che sono aumentate di 799 ha” (7,99 kmq).
Regionale Lazio	162	268	60	L'incremento ha riguardato le aree a rischio medio R2 con 38 kmq, “le aree a rischio elevato R3 e molto elevato R4 sono aumentate rispettivamente di 5 e 11 kmq” . L'incremento maggiore “ha riguardato le aree a rischio moderato o nullo R1 pari a 213 kmq” .

- le variazioni di superfici potenzialmente a rischio sia in termini assoluti che percentuali che registrano incrementi significativi sono quelle relative alle UoM Regionale Lazio (106 kmq) e Sangro (68%);
- per quanto riguarda la UoM Regionale Lazio le modifiche derivano dall'aver incluso aree di attenzione idraulica derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini regionali del Lazio, alle quali è assegnata una bassa pericolosità di inondazione (eventi rari);
- riguardo alla UoM Sangro le nuove aree derivano dal recepimento degli esiti di nuovi studi effettuati nell'ambito del cosiddetto Master Plan Sangro e dalle aree di buffer introdotte dalla Regione Molise e associate ad uno scenario di bassa probabilità di inondazione;
- le principali variazioni intervenute tra il I° e il II° ciclo sono riportate nell'all. 3 all'interno del RPA “Mappe di confronto tra le aree a rischio del I° ciclo e del II° ciclo di pianificazione”;
- per quanto attiene gli obiettivi di sostenibilità ambientale tra i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile declinati dall'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, sono stati identificati quelli più coerenti con il PGRA-AC:

Obiettivi	Descrizione
Goal 6	<u>Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, protezione e riabilitazione degli Ecosistemi.</u> Protezione e la riabilitazione di ecosistemi legati all'acqua (tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi e laghi). La qualità dell'acqua dovrà migliorare e l'inquinamento idrico essere ridotto, soprattutto quello generato da prodotti chimici pericolosi. La cooperazione transfrontaliera sarà incentivata al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli.
Goal 11	<u>Città e comunità sostenibili, spazi verdi riduzione del soil sealing.</u> Sviluppo urbano più inclusivo e sostenibile, tra l'altro grazie a una pianificazione degli insediamenti partecipativa, integrata ed ecosostenibile.
Goal 13	<u>Lotta contro il cambiamento climatico - agire per il clima.</u> Riconosce la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici come principale forum intergovernativo per le

Obiettivi	Descrizione
	negoziati volte a individuare una risposta globale ai cambiamenti climatici. A integrazione di tali negoziati, l'obiettivo prevede un rafforzamento della resilienza alle catastrofi naturali provocate dai mutamenti climatici.
Goal 14	<u>Vita sott'acqua - conservare e utilizzare in modo sostenibile le aree costiere, gli oceani, i mari e le risorse marine.</u> Ridurre in modo significativo la pressione sempre maggiore sugli ecosistemi marini e costieri di cui anche i mutamenti climatici sono causa.
Goal 15	<u>Vita sulla Terra - proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri.</u> Gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità. Gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, per poter assumere una validità globale, sono necessariamente caratterizzati da una visione strategica ed universale che deve essere contestualizzata sia dal punto di vista territoriale che rispetto agli obiettivi della pianificazione distrettuale ed agli aspetti ambientali connessi.

Di seguito si riporta la corrispondenza tra gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale e quelli generali e specifici assunti dal PGRA-AC che fanno capo prioritariamente alla *riduzione delle potenziali conseguenze negative delle alluvioni* per le seguenti categorie di elementi esposti ricadenti nelle aree di pericolosità: 1. salute umana, 2. ambiente; 3. patrimonio culturale; 4. attività economiche.

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	OBIETTIVI GENERALI DEL PGRA-AC	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PGRA-AC
Goal 6, 11, 13	1. Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana	Riduzione del rischio per la vita e/o la salute umana
		Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE
Goal 13, 14, 15	2. Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l'ambiente	Riduzione del rischio per le aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali
		Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE
Goal 11, 13		Riduzione del rischio per il patrimonio costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	OBIETTIVI GENERALI DEL PGRA-AC	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PGRA-AC
	3. Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio culturale	Mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio
Goal 6, 11, 13	4. Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche	Mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, SGC, strade regionali, aeroporti, etc)

Nel RPA si riporta che “Altri obiettivi specifici e legati ai contesti territoriali delle singole UoM devono essere fissati a livello locale nel corso del processo di pianificazione” (RPA, pag. 20)

- per quanto attiene le misure del PGRA-AC il programma predisposto per il riesame prevede una revisione di quello contenuto nel primo PGRA con particolare riferimento al nuovo quadro conoscitivo emerso nel secondo ciclo di gestione, a seguito della Valutazione preliminare del rischio di alluvione (dicembre 2018), e dell’elaborazione delle Mappe di pericolosità e del rischio (dicembre 2019). Sulla base di tale quadro conoscitivo il riesame del PGRA prevede l’attuazione delle seguenti tipologie di misure: di prevenzione, di protezione e di preparazione.

Come previsto dal DLgs 49/2010, l’implementazione del Piano si articola nelle due parti seguenti:

- parte A - affidata alla elaborazione delle Autorità di Bacino distrettuali.

Misure finalizzate all’analisi dei processi fisici in atto, individuazione delle criticità, indicazione dei rimedi possibili diversificati in interventi strutturali (opere di difesa intensive od estensive) e non strutturali, questi ultimi ritenuti prioritari, come le norme di uso del suolo e delle acque (DLgs 49/2010, art. 7, comma 3, lett. a).

- parte B - affidata alla elaborazione delle regioni, in coordinamento tra loro nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile.

Misure per la gestione degli eventi in tempo reale, proprie dei piani di protezione civile e che contemplano: la previsione e il monitoraggio idro-meteorologico, la sorveglianza idraulica e la regolazione dei deflussi, l’allertamento e l’intervento di soccorso; anche se l’onere dell’elaborazione del Piano spetta all’Autorità di Bacino distrettuale, la definizione delle misure afferenti alla parte B è affidata alle regioni, in coordinamento tra loro nonché con il Dipartimento della protezione civile (DLgs 49/2010, art. 7, comma 3, lett. b).

Scopo delle misure è quello di perseguire gli obiettivi di Piano partendo dal nuovo quadro delle conoscenze in termini di pericolosità e del rischio di alluvione, attuandoli negli ambiti territoriali oggetto della gestione (Distretti, UoM, APSFR).

Rispetto agli ambiti territoriali suddetti, le misure di Piano sono articolate nelle seguenti tipologie, codificate secondo la classificazione della Commissione europea:

- M1 no misure
- M2 prevenzione

- M3 protezione
- M4 preparazione
- M5 ritorno alla normalità e analisi
- M6 altro

Si riporta (RPA, pagg. 32-35) una tabella di sintesi delle tipologie di misure che saranno previste nell'ambito del riesame per le sole UoM Tevere (ITN010), Regionale Marche (ITR111), Sangro (ITI023) e Abruzzo (ITR131). Le tipologie di misure previste sono:

M1	Nessuna misura è prevista per la riduzione del rischio
M21	Divieto alla localizzazione di nuovi elementi in aree inondabili
M23	Riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti
M24	Altre misure di prevenzione con particolare riguardo al miglioramento delle conoscenze tecnico scientifiche
M31	Gestione naturale delle piene a scala di sottobacino. Misure per la riduzione delle portate di piena mediante il ripristino dei sistemi naturali in grado di rallentare la formazione e propagazione delle piene migliorando la capacità di ritenzione, espansione e laminazione
M33	Interventi negli alvei dei corsi d'acqua, nelle piane inondabili, nelle aree costiere e negli estuari quali la costruzione, modificazione o rimozione di opere arginali o di regimazione, nonché la trasformazione degli alvei e la gestione dinamica dei sedimenti, ecc.
M34	Gestione delle acque superficiali. Misure che riguardano interventi strutturali per ridurre gli allagamenti causati da piogge intense, tipici ma non limitati al solo ambiente urbano, che prevedono il miglioramento della capacità di drenaggio artificiale o attraverso la realizzazione di un sistema di drenaggio sostenibile
M42	Pianificazione della risposta alle emergenze – misure per ristabilire o migliorare un piano istituzionale di risposta in caso di inondazione.

All'interno delle tipologie sopra elencate, le misure previste nel piano sono:

- 1) Migliorare la conoscenza del rischio
- 2) Favorire lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni e promuovere la diffusione di una formazione di base per decisori e per i cittadini adeguata a consentire la messa in atto di buone pratiche di difesa
- 3) Migliorare le prestazioni dei sistemi difensivi esistenti
- 4) Assicurare la sorveglianza, la manutenzione, l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi esistenti di difesa attiva e passiva dalle piene
- 5) Ridurre l'esposizione a rischio e la vulnerabilità dei beni esposti
- 6) Monitorare i beni esposti nelle aree inondabili, anche per scenari rari, e promuovere la riduzione della vulnerabilità economica del territorio e dei singoli beni
- 7) Recuperare spazi più estesi di pertinenza fluviale

- 8) Prevedere ove possibile il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, quali ambiti privilegiati per l'espansione delle piene e nel contempo per la conservazione, protezione e restauro degli ecosistemi coerentemente con la Direttiva 2000/60/CE e con il PDGAC
- 9) Difendere le aree urbane e metropolitane
- 10) Promuovere pratiche sostenibili di utilizzo del suolo
- 11) Migliorare la capacità di ritenzione delle acque nonché l'inondazione controllata di aree predefinite in caso di fenomeno alluvionale.

Riassumendo, per i 3 livelli territoriali:

- a livello di distretto sono previste esclusivamente misure di tipo non strutturale che verranno attuate perlopiù attraverso le norme tecniche del Piano che fisseranno norme limitative per l'attività edilizia in relazione al livello di rischio individuato
- a livello di UoM si applicheranno programmi di misure per la regolamentazione degli usi del suolo volti alla prevenzione e mitigazione dei fenomeni di rischio ed alla riduzione della vulnerabilità dei beni esposti
- a livello di singole APSFR si applicheranno misure specializzate secondo la tipologia di evento, il tipo di danno e di risposta idraulica.

Per quest'ultimo aspetto l'introduzione delle aree APSFR in sostituzione delle cosiddette Aree Omogenee (AO) utilizzate nel I° ciclo, rendono il riesame più rispondente al dettato normativo, anche in considerazione del fatto che mentre le AO sono aggregazioni di sottobacini con caratteristiche simili, le APSFR sono per lo più aree allagate in eventi passati o allagabili secondo opportuni scenari, previste dall'art. 5 della DA e dal suo Decreto attuativo.

Tenuto conto delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

Oss. N.	Ente - Soggetto	N. Prot MATTM / Data	Argomenti delle osservazioni
1	MATTM-DG Risanam. Ambientale – Div. III Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale	n. 0103532 10/12/2020	- Comunicare alla Scrivente eventuali interventi o misure che ricadano all'interno di SIN
2	ARPA Toscana - DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS	n. 000450 05/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Si rileva il basso dettaglio delle Mappe di confronto tra le aree a rischio del I e del II ciclo di pianificazione e non è possibile esprimere considerazioni. - Mappe di analisi e di rischio (dal sito indicato nel RPA): 1) nella legenda sono indicati solo gli impianti Dir. IED (inoltre manca l'impianto Bio-Ecologia srl), quindi sembra non siano considerati gli altri centri di pericolo e tematismi già indicati dalla scrivente e riportati nella presente osservazione. 2) Osservazioni sugli indicatori. 3) Il quadro conoscitivo deve comprendere anche lo stato delle infrastrutture presenti - Non sono riportati gli esiti del monitoraggio VAS del I° ciclo - Il fiume Fiora è un Sito di Importanza Regionale (IT51A0019) con diversi vincoli di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004
3	Regione Marche - Giunta Regionale - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica	n. 000955 07/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Le variazioni introdotte con il I riesame del PGRA, a nostro parere, non sono significative in relazione al procedimento di cui trattasi. Si rilevano però le seguenti criticità: <ul style="list-style-type: none"> o cambiamenti climatici: Nel RPA, § 2.4.8. si afferma che nei bacini più vulnerabili occorre valutare la riduzione dei tempi di ritorno di riferimento associati alle portate calcolate con le serie storiche. Nel RPA non sono riportate le considerazioni relative a tale riesame o non sono riportati gli esiti del monitoraggio VAS del I° ciclo o nel RPA non si descrive come sia stato tenuto in considerazione il contenuto del parere motivato di VAS contenuto nel decreto 49/2016. o refuso: manca la regione Marche nella prima tabella del § 1.3.
4	ARTA Abruzzo	n. 001134 08/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - In assenza dei dati del monitoraggio VAS e delle informazioni sulle caratteristiche delle nuove aree ricomprese all'interno della nuova perimetrazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, si ritiene non vi siano sufficienti elementi per escludere impatti significativi sui fattori previsti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del primo riesame del Piano. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> o non sono riportati gli esiti del monitoraggio VAS del I° ciclo o manca una verifica che metta in correlazione le caratteristiche ambientali delle nuove aree perimetrate con le azioni già previste dal precedente Piano che, pertanto, potrebbero non tenere conto di particolari situazioni eventualmente caratterizzanti le nuove aree
5	Regione Abruzzo - Giunta Regionale - Dipartimento Territorio - Ambiente Serv. Valutazioni Ambientali	n. 001215 08/02/2021	- Si ritiene che, per quanto di competenza, il riesame del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale possa non essere assoggettato a VAS
6	Municipio della Città del VASTO	n. 001551	- nel territorio comunale sono presenti:

		11/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ il SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna i cui terreni ricadono nella Riserva Regionale Punta Aderci ○ la Riserva Naturale Bosco San Venanzio ○ il SIC IT7140109 Marina di Vasto, ricompresa nella Riserva Regionale Naturale Marina di Vasto <ul style="list-style-type: none"> - I terreni limitrofi alla riserva del Bosco Don Venanzio sono catalogati di pericolosità idraulica elevata P3, e di pericolosità idraulica molto elevata P4. Il fiume Sinello di tipo torrentizio ha risentito di problemi di siccità e di un incremento improvviso della portata d'acqua. Il torrente Buonanotte è stato oggetto in passato di fenomeni di esondazione, interessando zone altamente antropizzate e aree naturali tutelate. Seguono misure di salvaguardia da adottare. - Tutte le attività e le opere che interesseranno le aree SIC, dovranno essere assoggettate a VINCA.
7	Regione Toscana - NURV Autorità competente per la VAS	n. 02807 13/01/2021	<p>Esaminati i contributi pervenuti da:</p> <p><u>ARPAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedere Oss. n. 2 della presente tabella. <p><u>Settore tutela della Natura e del Mare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tra gli strumenti adottati dalla CE per la tutela ambientale, citare la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. - Qualora le misure possano produrre effetti nei siti N2000, redigere VINCA e definire misure di protezione, prevenzione e preparazione agli eventi. Si segnala il progetto Hascitu per i perimetri delle tipologie di Habitat di interesse comunitario nei siti N2000. Seguono indicazioni su SIR, Riserve Naturali e misure di mitigazione e aree che svolgono funzioni determinanti per conservazione della biodiversità (da PIT/PPR). <p><u>Settore Tutela dell'Acqua e della Costa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppare Misura M31 per garantire il raggiungimento di quanto previsto dall'obiettivo di piano 2 - Approfondire integrazione tra PGRA-AC e PdG-AC - § 3.1.6: approfondire relazione con Piano regionale Cave e PIT (rif. aree perifluviali sottoposte a tutela) <p>Il <u>NURV</u> osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il RPA non contiene elementi di analisi di quadro conoscitivo complete ed informazioni cartografiche leggibili. Sono presenti imprecisioni e carenze nelle mappe di pericolosità e rischio reperibili dal sito indicato. La mancanza di informazioni e analisi sugli esiti del monitoraggio VAS contenuto nel documento "Misure per il monitoraggio" allegato al PGRA vigente, non consente di verificare l'evoluzione del quadro conoscitivo alla base della strategia del presente aggiornamento

		<ul style="list-style-type: none"> - Non vengono forniti dettagli circa le norme che limiteranno l'attività edilizia in relazione al livello di rischio o circa le pratiche di sostenibilità nell'uso del suolo che si intende promuovere e come si intenda promuoverle. Per le singole UoM non viene chiaramente identificata la strategia del presente riesame poiché di fatto si rimanda integralmente alle misure contenute nei PAI vigenti e a quelle previste dal primo ciclo di pianificazione del PGRA; in pratica non verrebbero integrate e/o modificate le misure già ad oggi vigenti senza però aver supportato e giustificato tale scelta attraverso una analisi accurata dell'evoluzione del quadro conoscitivo e una analisi degli esiti del monitoraggio afferente al primo ciclo di pianificazione. - Da pag. 32 a 35 vengono indicate le misure del riesame per singola UoM. Non viene menzionata la nuova UoM del Bacino del Fiora. - Nelle pagg. 41-42 vengono segnalati i PAI ancora vigenti. Manca quello della UoM IT014 – Interregionale Fiora. - Manca una analisi delle evidenze emerse dal monitoraggio VAS afferente al primo ciclo di pianificazione, viene illustrato, in modo molto generale, solo il monitoraggio relativo allo stato di attuazione e realizzazione delle misure ma non il monitoraggio degli effetti ambientali conseguiti e indotti (controllo impatti significativi). - Nelle pagine 51-52 non sono riportati alcuni obiettivi specifici citati nelle pagine 16-17 e quindi non vengono indicati i relativi obiettivi di monitoraggio e gli indicatori. Per gli indicatori proposti non vengono riportati unità di misura, valore di partenza e valore target. Non è chiarito il rapporto tra gli indicatori proposti con il sistema di monitoraggio del I° ciclo. Non è chiara l'integrazione tra il sistema di monitoraggio definito nel RPA ed il sistema contenuto nel documento "Misure per il monitoraggio" del I° ciclo. - A seconda di quali misure di prevenzione saranno scelte e da come verranno attuate, esse potrebbero variare sostanzialmente e risultare più o meno efficaci, per cui devono essere adeguatamente valutate. definizione di sole misure di prevenzione non consente di verificare, almeno per i territori della Regione Toscana e con specifico riferimento alla UoM del Bacino del Fiume Fiora non presente nel PGRA vigente, il perseguimento dell'obiettivo 2 di piano che è strettamente connesso con misure di tipo winwin e alla misura di protezione M31: l'esclusione di tale tipologia di misure nella revisione del Piano per i territori della Regione Toscana (che comprendono la UoM del Bacino del Fiora non presente nel PGRA vigente) non appare analizzata e motivata. - Il rapporto con il PdG non appare sufficientemente approfondito.
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Nel RPA non vengono forniti specifici elementi valutativi riguardo alle misure che il riesame del PGRA intende adottare per il bacino del Fiume Fiora non presente nel PGRA vigente. <p>Per quanto sopra rilevato, si ritiene che il PGRA-AC <u>NON</u> possa essere escluso da Valutazione Ambientale Strategica.</p>
8	ARPA Lazio tramite Regione Lazio	n. 014350 14/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Osservazioni su Siti Natura 2000 che richiedono un approfondimento (sono riportate anche schede che illustrano l'interazione tra i siti N2000 del Lazio e le mappe del rischio elaborate per il PGRA-AC) <ul style="list-style-type: none"> - Estrazione di acqua potabile: occorre valutare impatto su conservazione dei volumi e qualità delle acque prelevate - Sono presenti diverse situazioni per le quali il rischio alluvione si compenetra con rilevanti valori naturalistici da proteggere. In particolare esistono alcuni siti N2000 che includono una concentrazione considerevole di habitat prioritari in porzioni di territorio relativamente piccole (es. Laghi Gricilli, Laghi Lungo e Ripa Sottile, Sorgenti del Peschiera, Riserva Tevere-Farfa, Sistema Fiora – Olpeta), che risultano esposti a rischio - Si evidenzia in particolare la seguente criticità: area di San Vittorino - Sorgenti del Peschiera, dove il corso d'acqua scorre parallelo al Fiume Velino. Il territorio è localmente interessato da un rischio di esondazione del velino che interessa sia il SIC che le sorgenti del Peschiera, le quali alimentano una rilevante parte del consumo idrico della città di Roma.
9	Provincia di Chieti - Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale	n. 003717 15/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono rinvenibili le motivazioni per l'interessamento specifico del Servizio scrivente. Si esprimerà, per competenza, sul documento di PGRA in fase di valutazione comparata degli interessi.
10	Provincia di Chieti - Servizio Ambiente	n. 000170 15/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - si comunica che le funzioni in materia di risorse idriche sono trasferite alla Regione Abruzzo

VALUTATO:

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- il basso dettaglio delle Mappe di confronto tra le aree a rischio del I e del II ciclo di pianificazione. Risulta necessario che il quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente, che costituisce la base della scelta delle misure di Piano e della cartografia delle mappe di rischio, comprenda le attività che comportano potenziali rilasci di inquinanti (tra cui impianti RIR, AIA, impianti gestione rifiuti e discariche, siti contaminati, impianti di depurazione, siti estrattivi, serbatoi interrati e depositi carburante) in quanto tali elementi dovrebbero contribuire alla definizione di specifiche misure ai fini della riduzione del rischio nonché di una gestione mirata (post-evento) delle azioni di verifica degli eventuali danni verificatisi.
- non sono riportati gli esiti del monitoraggio VAS del I° ciclo; manca una verifica che metta in correlazione le caratteristiche ambientali delle nuove aree perimetrate con le azioni già previste dal precedente Piano che, pertanto, potrebbero non tenere conto di particolari situazioni eventualmente caratterizzanti le nuove aree. L'assenza degli esiti di monitoraggio, che si ritiene debbano necessariamente contenere indicatori volti a verificare lo stato di attuazione e l'analisi delle motivazioni per la mancata realizzazione delle azioni previste, non permette di comprendere sulla base di quali elementi si affermi che le misure del PGRA risultano attuate al 64%, né come queste abbiano inciso sul raggiungimento degli obiettivi di Piano, né se questi ultimi siano stati effettivamente raggiunti o quale sia il trend rispetto ai valori attesi;
- tra gli strumenti adottati dalla CE per la tutela ambientale, non è stata presa in considerazione la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;
- qualora le misure possano produrre effetti nei siti N2000, redigere VINCA e definire misure di protezione, prevenzione e preparazione agli eventi;
- tra gli strumenti adottati dalla CE per la tutela ambientale, citare la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;
- qualora le misure possano produrre effetti nei siti N2000, redigere VINCA e definire misure di protezione, prevenzione e preparazione agli eventi. Si segnala il progetto Hascitu per i perimetri delle tipologie di Habitat di interesse comunitario nei siti N2000;
- non vengono forniti dettagli circa le norme che limiteranno l'attività edilizia in relazione al livello di rischio o circa le pratiche di sostenibilità nell'uso del suolo che si intende promuovere e come si intenda promuoverle. Per le singole UoM non viene chiaramente identificata la strategia del presente riesame poiché di fatto si rimanda integralmente alle misure contenute nei PAI vigenti e a quelle previste dal primo ciclo di pianificazione del PGRA;
- sono presenti diverse situazioni per le quali il rischio alluvione si compenetra con rilevanti valori naturalistici da proteggere. In particolare esistono alcuni siti N2000 che includono una concentrazione considerevole di habitat prioritari in porzioni di territorio relativamente piccole che risultano esposti a rischio;

- il rapporto con il PdG non appare sufficientemente approfondito.

VALUTATO che, con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I del D.LGS 152/06 e ss.mm.ii.

- in base all'art.12 comma 1 del D. Lgs. 152/2016, la verifica di assoggettabilità a VAS di un piano o programma (P/P) si svolge sulla base di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente della sua attuazione. Il comma 6 specifica che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi ovvero a loro strumenti attuativi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;
- la verifica di assoggettabilità deve essere svolta sulla base dei criteri riportati nell'allegato I -PARTE II del D. Lgs 152/2006, i quali hanno sostanzialmente lo scopo di accertare la significatività degli impatti sull'ambiente ingenerati dall'attuazione di P/P e costituiscono gli elementi di cui tener conto sia nell'analisi delle caratteristiche generali dello strumento in termini di rilevanza e pertinenza rispetto agli altri piani e alle problematiche ambientali, sia in quella degli impatti e delle aree che da tali impatti possono essere interessate;
- nel capitolo 3 del RPA sono forniti elementi informativi per la verifica di assoggettabilità ai quali si fa riferimento per quanto attiene le **caratteristiche del piano**
 - per quanto attiene il criterio: *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:*
 - *“la finalità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni è quella di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Tale finalità generale pone quindi il PGRA in una posizione di netta prevalenza rispetto alla maggior parte dei piani e programmi urbanistici e di settore. Il D.Lgs. 49/2010, nel recepire la direttiva 2007/60/CE, prevede che gli enti territorialmente interessati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni si conformino alle disposizioni del Piano stesso rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico e predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza.”* (Rif. RPA: Paragrafo 3.1)
 - per quanto attiene il criterio: *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:*
 - i Piani di assetto idrogeologico (PAI) *“ancora vigenti in ogni UoM sono risultati un importante strumento per la definizione della mappatura della pericolosità e del rischio nel II ciclo”* di gestione. Mentre il PGRA e le relative mappe sono soggetti a riesame ogni sei anni, i PAI sono continuamente aggiornati mediante lo strumento del decreto segretariale. A livello di Pianificazione di distretto la direttiva 2007/60/CE richiede esplicitamente che le misure dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni siano coordinate con i Piani di Gestione distrettuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque. A tal proposito, il RPA sottolinea come il continuo processo di riallineamento dei due strumenti garantisca di fatto la coerenza con la pianificazione vigente. Nell'ambito del riesame, l'adozione di misure *win win* consente l'integrazione degli obiettivi perseguiti dal PGRA con quelli del PdG e conseguentemente con quelli dei Piani di tutela delle acque che ne sono una diretta derivazione;

- Relativamente alla pianificazione paesistica e ambientale, “nella predisposizione del RA, qualora il riesame del PGRA sia assoggettato al processo di VAS”, devono essere presi in considerazione i Piani paesistici di ciascuna delle sette regioni del distretto con particolare riferimento alle seguenti tipologie di aree che presentano maggiori interferenze con i corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale: aree vincolate ex L. 1497 e ex L. 431, boschi (art. 142, lett G D.Lgs.42/2004), zone vulcaniche (art. 142, lett G D.Lgs.42/2004), zone umide (art. 142, lett G D.Lgs.42/2004) e aree di rispetto ex L. 431. Rispetto alla Pianificazione urbanistico-territoriale degli enti locali il PGRA-AC dovrà essere recepito d'ufficio dai piani e dai programmi urbanistici regionali, provinciali e comunali vigenti anche, eventualmente, attraverso apposite varianti. Analogo obbligo sussiste per i piani di gestione e/o tutela che interessano in maniera specifica aree protette di cui all'art. 6 della direttiva 2000/60/CE (es. Piani di gestione dei parchi) e per tutti i piani di settore previsti dalla normativa nazionale e/o regionale (es. piani dei trasporti, piani per le attività estrattive, ecc.). Riguardo alla pianificazione di settore di livello regionale tale pluralità di strumenti presenta “in linea generale un’interferenza indiretta o nessuna interferenza col PGRA”. Infine rientrano negli ambiti di influenza del PGRA gli atti di programmazione dei fondi comunitari i cui regolamenti in particolare per i fondi FESR richiedono il prerequisite dell’esistenza dei piani disciplinati dalle direttive comunitarie. Esplicito riferimento al PGRA è contenuto nel Programma Operativo Ambiente (POA) - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Delibera CIPE 55/2016 in corso d’implementazione.
- La tabella riepilogativa al termine del par. 3.1.7 riassume l’eventuale interferenza del PGRA con le altre tipologie di pianificazione:

<i>Strumento di pianificazione</i>	<i>interferenza diretta</i>	<i>interferenza indiretta</i>	<i>Necessità di valutazione di coerenza</i>
<i>Piani di assetto idrogeologico</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Pianificazione di bacino</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Pianificazione paesistica</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Pianificazione urbanistica territoriale</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Pianificazione urbanistica locale</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Piano di tutela delle acque</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Piani di sviluppo rurale</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Piani delle aree protette</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Altri piani di settore</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Reti ecologiche</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

(Rif. RPA: Paragrafi da 3.1.1 a 3.1.7)

- per quanto attiene il criterio: *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*

- Nell'ambito degli obiettivi indicati nel programma d'azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica è possibile identificare quelli più coerenti con gli obiettivi del Piano di gestione del rischio alluvioni che, come noto, *“sono riconducibili alla necessità prioritaria di ridurre, nelle zone a potenziale rischio significativo, le conseguenze negative degli eventi alluvionali rispetto a salute umana, territorio, beni ambientali, patrimonio culturale, attività economiche e sociali”*. Per altro *“la considerazione di questi aspetti emerge già nella fase di redazione delle mappe di rischio tenuto conto che la metodologia adoperata tiene conto, nella classificazione del livello rischio, anche della maggiore o minore presenza di elementi esposti in termini di popolazione, aree protette, beni culturali e aree a vincolo paesaggistico, aree produttive”*;
- al paragrafo 2.2.2 del RPA si riporta la tabella di corrispondenza tra gli obiettivi del PGRA-AC e quelli di Agenda 2030 giudicati più coerenti col Piano in oggetto;
- l'utilizzo delle cosiddette misure *win-win* che consentono il conseguimento di entrambi gli obiettivi, quello di mitigazione del rischio idraulico della Direttiva Alluvioni e quello di qualità ambientale dei corpi idrici previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque, è definito *“massima espressione dell'attuazione integrata di entrambe le normative europee”* (par. 3.4.1)

Per quanto attiene **le caratteristiche degli impatti** con riferimento ai criteri:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:

- come specificato nel par. 3.2 del RPA, le misure previste per la mitigazione del rischio sono, in via generale, misure di prevenzione, o misure di rinaturazione degli ambiti fluviali implementate anche attraverso disposizioni normative. Sono riconducibili a interventi diretti alla salvaguardia ambientale dei corsi d'acqua e di riqualificazione ambientale, di manutenzione delle opere idrauliche esistenti, interventi volti a garantire il libero deflusso di piena quali quelli di ripristino dell'efficienza idraulica, di risagomatura delle sezioni idraulicamente insufficienti, realizzazione di volumi naturali di laminazione delle piene, potenziamento delle reti di drenaggio urbano e infine interventi sui beni esposti per la riduzione della vulnerabilità. Nel par. 2.5.2 si fa presente che *“in via generale a livello di distretto sono previste esclusivamente misure di tipo non strutturale che verranno attuate perlopiù attraverso le norme tecniche del Piano le quali fisseranno limitazioni per l'attività edilizia in relazione al livello di rischio individuato”* per ciascuna area allagabile e, conformemente a quanto previsto dalla Dir. Alluvioni, il Piano comprenderà la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento della capacità di ritenzione delle acque nonché l'inondazione controllata di determinate aree nel caso di eventi alluvionali;
- a livello di UoM si applicheranno programmi di misure per la regolamentazione degli usi del suolo volti alla prevenzione e mitigazione del rischio e alla riduzione della vulnerabilità dei beni esposti in accordo con quanto già previsto dai relativi PAI approvati e in continuità con il PGRA del I ciclo di gestione. Si tratta perlopiù di misure di carattere preventivo (divieti di localizzazione in aree soggettive a pericolosità idraulica) e di misure specializzate per singole ARS secondo la tipologia di evento, il tipo di danno e di risposta idraulica;
- a livello di APSFR, con particolare riferimento a quelle che vanno a modificare le aree perimetrate come aree di pericolosità nel I ciclo di gestione, nel RPA si riporta che sono previste per lo più misure di tipo non strutturale. Nello specifico si tratta di misure di prevenzione quali il divieto alla localizzazione di nuovi elementi in aree inondabili, la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti, il miglioramento delle conoscenze tecnico scientifiche e di misure di preparazione riguardanti la pianificazione della risposta alle emergenze. Sono previste misure di protezione applicate alle nuove aree emerse da studi di approfondimento condotti sulla UoM Sangro (masterplan) e sulla UoM Tevere (canali della bonifica e

aree di soggiacenza e accumulo di acque piovane nella zona fociale) (par. 2.5.2). Per esse sono previste misure di gestione naturale delle piene, interventi negli alvei dei corsi d'acqua e misure di gestione delle acque superficiali;

- per quanto riguarda le aree naturali protette, le analisi effettuate (le cui risultanze sono riportate nell'allegato 2 del RPA) hanno rilevato un'interferenza ritenuta *“sostanzialmente trascurabile. Le nuove aree inondabili individuate dal primo riesame, sono infatti in prevalenza aree interessate da fondovalle naturali e scarsamente antropizzati in cui la pericolosità di alluvione, combinata con la rara presenza di beni esposti, non genera aree a rischio elevato e/o molto elevato. Di contro la presenza delle acque di piena contribuisce al naturale modellamento delle morfologie delle aree protette in cui la presenza stessa del fiume è spesso il motivo della protezione. Per questo motivo non è possibile fin da ora stabilire con certezza gli effetti di una alluvione sulla singola area protetta; nella grande maggioranza dei casi l'alluvione di una area protetta non richiede alcun tipo di intervento ed è al contrario favorita la naturale dinamica fluviale; qualora risultassero necessarie misure di protezione saranno soggette a Valutazione di incidenza (VINCA) per ogni area protetta eventualmente interessata”*;
- infine per quanto concerne gli impatti dei cambiamenti climatici, nel RPA (2.4.8) si sottolinea l'esigenza nell'ambito delle misure di conoscenza, di valutare, nei bacini individuati come più vulnerabili all'insorgenza delle cosiddette *flash flood*, un'opportuna riduzione dei tempi di ritorno di riferimento associati alle portate calcolate con le serie storiche, con evidenti ripercussioni sull'estensione delle alluvioni associate ai diversi scenari di probabilità di accadimento.

• **carattere cumulativo degli impatti:**

- le aree aggiuntive incluse nella nuova mappatura di pericolosità riguardano per lo più aree con *“rara presenza di elementi esposti”*. Nell'ambito delle misure di *“protezione”* le misure previste per le nuove aree sono esclusivamente quelle finalizzate ad assicurare il libero deflusso attraverso le sezioni fluviali, in modo da evitare che agli effetti di piena si aggiungano quelli di rigurgito per insufficienza dell'efficienza idraulica

• **natura transfrontaliera degli impatti**

- non viene fatto alcun cenno nel RPA a tale elemento, pertanto si può assumere che non ci siano variazioni nel riesame del PGRA-AC che riguardino il territorio della Città del Vaticano nella UoM - Tevere.

• **rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)**

- i rischi sugli elementi esposti sono identificati sia attraverso le mappe delle classi di rischio che tramite le mappe degli elementi a rischio, nell'ambito delle quali sono valutati anche in termini quantitativi (ad es. numero di abitanti, numero di impianti e fonti di inquinamento). Nel PGRA la mitigazione dei rischi per salute umana e ambiente sono obiettivi prioritari, ma qualsiasi intervento di mitigazione del rischio non esclude ovviamente la sussistenza di un rischio residuo, che costituisce il cosiddetto rischio accettabile. L'uso di indicatori per il monitoraggio dell'efficacia del Piano e dei suoi impatti significativi sull'ambiente (par. 3.5) sarà un utile strumento a supporto della valutazione.

Con riferimento alle **caratteristiche delle aree con riferimento ai seguenti criteri:**

- **entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)**
- **valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo*

- **impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**
 - Con riferimento al nuovo quadro delle aree potenzialmente interessate dalle alluvioni e dei potenziali impatti emerso a seguito della Valutazione preliminare e delle nuove Mappe di pericolosità e del rischio, si osserva che le aree inondabili aggiuntive rispetto al I ciclo di gestione e che saranno oggetto del riesame del PGRA, sono in prevalenza *“aree interessate da fondovalle naturali e scarsamente antropizzati in cui la pericolosità di alluvione, combinata con la rara presenza di beni esposti, non genera aree a rischio elevato e/o molto elevato”* (par 3.2). nell'allegato 2 al RPA sono riportati gli esiti del confronto tra nuove aree a rischio introdotte nel secondo ciclo di gestione della Direttiva Alluvioni e gli Ambiti soggetti alla Direttiva Rete Natura 2000 e alle Aree Protette (desunti dall'Elenco Ufficiale Aree Protette) da una parte e gli Ambiti soggetti al D.Lgs 42/2004 dall'altra, evidenziando la distribuzione delle classi di rischio nei suddetti ambiti;
 - relativamente alle interferenze tra le nuove aree soggette ad alluvioni individuate nel primo riesame del PGRA e le aree soggette al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. si riporta che *“non sono state rilevate interferenze significative tra le nuove aree allagabili individuate dal primo riesame del PGRA ed i beni oggetto delle tutele del Codice di beni culturali con particolare riferimento alle aree più vaste; di contro sono necessarie analisi più specifiche - soprattutto legate alla eventuale esposizione di beni culturali individui.”*

CONSIDERATE LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA avanti descritte

VALUTATO in particolare, ai fini della decisione, che:

- nella premessa del RPA si fa riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 dicembre 2019 n. 0024799 in merito alle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica da applicare al secondo ciclo di gestione. In tale nota si precisa che in relazione ai PGRA che nel I° ciclo di gestione sono stati già assoggettati a procedura di VAS in sede statale, nel caso di riesame e aggiornamento si debba dapprima procedere alla verifica di assoggettabilità e che, in ogni caso, tanto la verifica di assoggettabilità a VAS quanto la VAS debbano limitarsi ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati, come previsto al comma 6 art. 12 del Dlgs 152/2006. Ciò allo scopo di realizzare coordinamento ed economia dei giudizi. Ne consegue che il rapporto preliminare predisposto dall'Autorità di distretto dell'Appennino Centrale (AC) nell'ambito della Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale (PGRA-AC) I° riesame, è concentrato sugli aspetti di novità introdotti nel riesame del PGRA;
- **per quanto attiene la tipologia delle misure del PGRA-AC** applicate alle aree acquisite nell'ambito del nuovo quadro conoscitivo e al relativo possibile impatto ambientale, i maggiori effetti potrebbero derivare:
 - dagli interventi di protezione e più specificatamente da quelli indicati come *“M33 Interventi negli alvei dei corsi d'acqua”* (par. 2.5.2). Alla tipologia di misure M33 sono ascrivibili gli *“Interventi negli alvei dei corsi d'acqua, nelle piane inondabili, nelle aree costiere e negli estuari quali la costruzione, modificazione o rimozione di opere arginali o di regimazione, nonché la trasformazione degli alvei e la gestione dinamica dei sedimenti, ecc.”* Ad essi sono riconducibili (par.3.2):
 - interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica;
 - interventi di risagomatura delle sezioni di deflusso del reticolo idrografico;

- interventi puntuali di ripristino di officiosità idraulica compromessa da attraversamenti idraulicamente insufficienti;
- il loro impatto può considerarsi trascurabile solo nella misura in cui si tratti di interventi prevalentemente di natura puntuale, con valenza “manutentiva” rispetto a situazioni e opere preesistenti;
- altre tipologie di misure definite per le “nuove aree” nell’ambito della protezione prevedono il ricorso alla gestione naturale delle piene (ripristino di capacità naturali di infiltrazione, ritenzione, invaso e laminazione) che si inquadrano nell’ambito delle cosiddette misure integrate e che pertanto sono finalizzate anche al miglioramento della qualità ambientale, e il potenziamento o nuova realizzazione di reti di drenaggio urbano (il quale prevede anche l’utilizzo dei cosiddetti SuDS i sistemi di drenaggio urbano sostenibili che utilizzano *nature based solutions*). Per quanto concerne le cosiddette misure di “prevenzione” (regolamentazione e vincolo territoriale; vulnerabilità degli elementi esposti; misure di “conoscenza”) o di “preparazione” (risposta del sistema delle emergenze) per esse non si ravvisano possibili effetti sull’ambiente se non per quelle di regolamentazione/vincolo che, comunque, hanno lo scopo di preservare/limitare da attività antropiche aree suscettibili di inondazione.

• **per quanto attiene il monitoraggio:**

- il RPA riporta gli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione del I° ciclo del Piano ai sensi dell’Allegato I alla Dir. Alluvioni. Rispetto ad esso si riscontrano le seguenti criticità: un’alta percentuale di misure non risulta essere oggetto di monitoraggio (36%); una percentuale non trascurabile (10%) di misure il cui stato di implementazione è “NS” (Not-Started, non avviate); fra gli interventi già oggetto di finanziamento, gli interventi *win win* si attestano su una proporzione complessiva di circa il 10% prevalentemente costituita da interventi per i quali è stata finanziata la sola progettazione, attraverso le disposizioni del D.P.C.M. 14/07/2016 (che peraltro fissa al 14% la percentuale degli interventi integrati). Inoltre non sono state riportate le motivazioni della mancata realizzazione delle misure non attuate. Questo non permette di verificare in che modo e quanto tali misure abbiano inciso sul raggiungimento degli obiettivi che il I° ciclo del PGRA-AC aveva previsto di perseguire;
- non sono riportati elementi utili riguardanti l’esito del monitoraggio ambientale da effettuarsi sul primo PGRA; non si fa riferimento agli effetti che tutte le misure hanno avuto nei confronti dei singoli aspetti ambientali coinvolti e nell’insieme del contesto ambientale ospitante;
- considerando che gli esiti dettagliati del monitoraggio del piano vigente devono evidenziare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate, così come le criticità e gli effetti ambientali, al fine di fornire i suggerimenti per il riesame del PGRA-AC (come lo stesso proponente afferma nel titolo del paragrafo 3.4 *Monitoraggio dello stato attuativo delle misure del I° ciclo del PGRA: criticità e suggerimenti per il riesame del PGRA*), risulta difficile comprendere le indicazioni sulla continuità o meno tra le scelte effettuate nel piano relativamente al I° ciclo di gestione e quelle suggerite per il II° ciclo, così come esprimere suggerimenti sulle modifiche apportate.

• **per quanto attiene il DEC/MIN/49 del 2 marzo 2016:**

- nella definizione del nuovo assetto territoriale (distretto e UoM), nell’esplicitazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e degli obiettivi specifici che l’aggiornamento del PGRA-AC persegue, nella proposta delle misure che il riesame intende adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, nel RPA non c’è alcun riferimento alle indicazioni di cui al DEC/MIN/49 del 2 marzo 2016 relative al PGRA-AC I° ciclo. Nella documentazione presentata non si accenna se sono state prese in considerazione e alle loro modalità di attuazione, oppure alle motivazioni che hanno portato alla loro non osservanza.

• **per quanto attiene la caratterizzazione delle aree interessate:**

- il quadro delle conoscenze deve fornire anche indicazioni sulla caratterizzazione delle varie componenti ambientali delle nuove aree perimetrate a seguito delle variazioni apportate (spostamenti da un distretto all'altro, accorpamenti, nuove aree, etc.), in quanto queste informazioni non possono essere desunte dalla documentazione del I° ciclo. È di fondamentale importanza non solo l'analisi degli aspetti ambientali naturali (geologici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, pedologici, agronomici, sismici, vegetazionali, faunistici, etc.) e antropici (paesaggio e beni culturali, popolazione, etc.), ma soprattutto l'uso del suolo, in particolare in relazione alla presenza di attività economiche e di infrastrutture. La caratterizzazione per classi di rischio è per sua definizione una valutazione di sintesi che perde la capacità di descrizione dettagliata degli elementi esposti.

• **per quanto attiene la coerenza esterna:**

- nel RPA (paragrafo 3.1) relativo al rapporto del PGRA con pertinenti piani e programmi, non viene citata l'analisi di coerenza esterna con i Piani di Gestione dei SIC e ZPS della Rete Natura 2000. Dovrà essere verificata tale coerenza e quella con i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano.

• **per quanto attiene gli effetti ambientali:**

- si evidenzia che possono verificarsi effetti negativi indiretti anche su aree protette, Siti Natura 2000 e aree soggette al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. che, pur non essendo direttamente interferiti dalle misure di Piano, ne possono essere interessati;

- nel RPA, nel paragrafo 3.2 “Analisi delle interferenze tra le nuove aree soggette ad alluvioni individuate nel primo riesame del PGRA e le aree naturali protette, parchi nazionali e regionali, siti Natura 2000”, si afferma che “non è possibile fin da ora stabilire con certezza gli effetti di una alluvione sulla singola area protetta” e ancora “qualora risultassero necessarie misure di protezione saranno soggette a Valutazione di Incidenza (VINCA) per ogni area protetta eventualmente interessata”. Si sottolinea, in fase attuativa, che tutte le attività e gli interventi strutturali che interesseranno la Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettate alle procedure di Valutazione d'Incidenza Ambientale i cui contenuti dovranno essere conformi all'allegato G del DPR del DPR 357/97;

- nel caso in cui le azioni del Piano interferissero con i sistemi agricoli è necessario approfondire gli indirizzi gestionali che caratterizzano i corpi idrici delle aree rurali. A tal proposito si rammenta che per quanto riguarda le aree agricole, il Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 definisce le disposizioni nazionali in materia di Condizionalità: l'individuazione dei tratti e dell'ampiezza delle fasce erbacee di rispetto per i corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi della BCAA e l'Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 1306/2013, Allegato II.

• **per quanto attiene gli Effetti cumulativi:**

- oltre a quanto riportato nelle considerazioni precedenti, si fa presente che nell'analisi degli effetti ambientali del Piano occorre porre particolare attenzione alla valutazione di quelli cumulativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure del Piano in aree già interessate dalla presenza di altre infrastrutture e/o di misure previste da altri piani e dall'attività sinergica di più misure del PGRA-AC nella stessa area;

• **per quanto attiene le rappresentazioni cartografiche:**

- le mappe di cui all'all. 3 risultano essere rappresentazioni cartografiche “mute” (senza base CTR o layer analogo), a scala indefinita, senza elementi di riferimento che possano ricondurre all'esatta localizzazione

territoriale delle voci riportate in legenda. Per questi motivi non forniscono informazioni utili ad analizzare le aree a rischio (del I Ciclo, del II Ciclo e le modifiche), in modo da comprendere le variazioni apportate e la continuità tra il primo ciclo e il riesame;

• **per quanto attiene i occorre i cambiamenti climatici:**

- il Piano appare carente di un adeguato confronto con l'evoluzione legata ai cambiamenti climatici, con approfondimenti sugli impatti sui deflussi di piena e il rischio alluvione e le magre fluviali, sulle carenze idriche e la siccità e sulla stessa qualità delle acque.

• **con riferimento al consumo del suolo:**

- il Rapporto Preliminare non presenta sufficienti dati di confronto tra il primo rapporto e la situazione attuale, al fine di evidenziare il grado di antropizzazione dell'intero territorio del Distretto;

• **per quanto attiene il rischio alluvioni:**

- nel II ciclo del Piano di gestione del rischio alluvioni si è determinato un incremento di aree a rischio pari a 386,38 km quadrati, derivanti in buona parte da nuovi studi che tengono conto di eventi occorsi nonché di modellazioni che sono andate ad approfondire il livello di conoscenze e di caratterizzazione di ambiti suscettibili di inondazione. In particolare a scala di Distretto 30 zone ricomprese nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette ricadono all'interno delle nuove aree a rischio del secondo ciclo della Direttiva Alluvioni. Tra queste 12 sono Riserve Naturali Regionali, 6 Riserve Naturali Statali, 4 Parchi Naturali Regionali, 4 Parchi Nazionali e 4 Altre Aree Protette Regionali con una superficie complessiva di 44 Km². A fronte di tale incremento manca una verifica che metta in correlazione le caratteristiche ambientali delle nuove aree perimetrate con le azioni già previste dal precedente Piano che, pertanto, potrebbero non tenere conto di particolari situazioni eventualmente caratterizzanti le nuove aree.

LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

ACCERTA E VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i che il ***Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - II Ciclo non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio ed è pertanto escluso dall'assoggettabilità a VAS con le seguenti necessarie prescrizioni:***

IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE - II CICLO, DOVRÀ INTEGRARE I PROPRI CONTENUTI COME DI SEGUITO INDICATO:

1. Sviluppare una migliore integrazione tra la pianificazione di settore e, in particolare, le modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), al fine di conseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche.
2. Al fine di garantire una più efficace applicazione delle norme e dell'utilizzo delle cartografie presenti nel PAI, con le finalità legate soprattutto alla protezione della qualità delle acque, della biodiversità

delle aree protette e del paesaggio, sarebbe auspicabile che tutta la pianificazione in materia ambientale e del rischio idraulico, venga meglio disciplinata all'interno del PGRA per assurgere a "strumento finale" di riferimento sia per gli aspetti legati al rischio di alluvioni che per quelli che riguardano l'ambiente.

3. Nelle more del completamento degli interventi strutturali e non strutturali predisporre e definire condizioni transitorie volte a mitigare gli effetti dannosi sul territorio e sui beni esposti con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità.
4. Aggiornare e completare l'analisi di coerenza esterna anche considerando i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano;
5. Con riferimento al consumo del suolo, nelle successive fasi di pianificazione, è auspicabile un confronto con i dati più aggiornati riferiti al rapporto ISPRA e con i dati disponibili presso alcune regioni.
6. Con riferimento ai cambiamenti climatici, in relazione alla Direttiva 2007/60/CE e precisamente all'art.4, comma 2, è necessario fornire una valutazione dei rischi potenziali legata alle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, attraverso:
 - mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio ed ogni informazione utile ad analizzare le aree a rischio (del I Ciclo, del II Ciclo e le modifiche), in modo da comprendere le variazioni apportate e la continuità tra il primo ciclo e il riesame;
 - descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche;

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PGRA 2021 DOVRA ASSICURARE:

- **Premesso che**, per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree, si è rilevato e valutato una notevole genericità e, per alcuni temi e componenti ambientali rilevanti scarsa o totale assenza di valutazione ambientale, opportunamente evidenziati nel presente parere, **si ritiene di affidare alla fase del Monitoraggio Ambientale l'approfondimenti di alcuni aspetti connessi alla valutazione ambientale propedeutici al miglior indirizzo e re-indirizzo della strategia di intervento del Piano in oggetto anche attraverso il confronto costante e collaborativo delle diverse istituzioni coinvolte nei diversi ruoli a loro affidati nell'ambito del processo di VAS a partire dalle competenze per tale settore dell' Autorità Competente per la VAS e dell'Autorità responsabile del Piano anche con il contributo degli Enti con i quali sono in corso eventuali Accordi di collaborazione;**

Tale confronto potrebbe utilmente essere supportato dall'istituzione di un "**Tavolo Tecnico di confronto permanente per l'Integrazione della Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio Ambientale**" utile all'avvio e al coordinamento sistematico delle attività di approfondimento valutativo, verifica e orientamento della fase attuativa in coordinamento e sinergia con le iniziative di cooperazione istituzionale già in atto per tale settore.

In tale ambito saranno condivise e svolte le seguenti attività:

- 1. Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale con l'individuazione:**

- ✓ delle aree di approfondimento e/o integrazione conoscitiva e di valutazione degli effetti ambientali allo scopo di approfondire e completare le analisi valutative di riferimento di cui al rapporto preliminare particolare attenzione alla valutazione di quelli cumulativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure del Piano in aree già interessate dalla presenza di altre infrastrutture e/o di misure previste da altri piani e dall'attività sinergica di più misure del PGRA-AC nella stessa area;
- ✓ di un aggiornamento ed integrazione degli indicatori individuati; degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio e aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate;
- ✓ delle modalità di integrazione delle diverse iniziative, portali-banche dati informativi avviate nell'ambito delle attività di Distretto con particolare attenzione alla interrelazione tra il PGRA e il PdG Acque;
- ✓ di attività per l'elaborazione di "Criteri per l'Attuazione" relativa agli interventi con particolare riferimento alle misure strutturali con preferenza per l'utilizzo delle infrastrutture verdi e alle migliori soluzioni progettuali, in grado di limitare /eliminare le interferenze con le aree di valore naturale, paesaggistiche e antropico di rilevante interesse pubblico, se presenti;
- ✓ della definizione delle modalità con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
- ✓ della definizione delle modalità di reporting che diano **anche conto del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni del presente parere.**

2. Nell'ambito del monitoraggio ambientale sarà inoltre necessario:

- ✓ verificare, a fronte degli esiti del monitoraggio, la necessità dell'implementazione di misure non strutturali previste in considerazione della priorità rispetto alle misure strutturali, anche al fine di attenuare, con il sistema di azioni sinergiche ed in particolare con le azioni di prevenzione e protezioni volte a regolamentare l'uso del suolo per la salvaguardia, miglioramento e riqualificazione degli habitat fluviali e costieri e delle aree protette, alla manutenzione e monitoraggio, gli effetti delle misure strutturali già individuate nei PAI vigenti;
- ✓ analizzare con maggior dettaglio gli eventi meteorologici estremi, e il loro impatto sul sistema idrologico, l'evoluzione costiera, in relazione sia ai fenomeni di subsidenza attuali e futuri legati all'innalzamento del livello marino, con i riflessi sull'intero settore turistico, nonché svolgere un'analisi accurata di tutti questi aspetti che possono determinare possibili conseguenti rischi di calo della produttività agricola (salinizzazione dei suoli) e perdita degli ecosistemi naturali;
- ✓ coordinare e monitorare, le iniziative delle singole Regioni sulle attività derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento climatico. In particolare si raccomanda, nell'applicazione delle misure di mitigazione / riduzione del rischio per la vita e/o la salute umana e di adattamento al cambiamento climatico, la collaborazione e la condivisione delle informazioni a tutti i livelli, per creare reti di soggetti dove, protagonista deve diventare la collettività. Devono essere quindi previste opportune attività di conoscenza, istruzione, organizzazione dei cittadini e specifici sistemi di previsione e informazione;
- ✓ monitorare l'effettivo superamento delle criticità che hanno impedito l'attuazione delle misure previste e attuate in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione, esplicitandone le

- cause di problematicità e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;
- ✓ assicurare il completamento del monitoraggio anche per le misure ad oggi non monitorate;
 - ✓ **Sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione.**
 - ✓ **Esplicitare gli esiti** in termini di efficacia ed efficienza delle misure adottate nel primo ciclo di pianificazione, così come le criticità e gli effetti ambientali, al fine di fornire i suggerimenti per il riesame del PGRA-AC

DOVRANNO, inoltre essere recepite le raccomandazioni, osservazioni e le richieste di integrazione conoscitiva e valutativa, espresse dalle osservazioni pervenute pertinenti.